



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Brescia, Sez. II, n. 413/2024 dd. 13.5.2024 – infrastrutture di telefonia mobile – localizzazione – diniego di autorizzazione paesaggistica – esercizio del potere di revoca in assenza dei presupposti previsti dall'art. 14 quater comma 2 L.241/1990

La sentenza riguarda un'istanza di autorizzazione ex art. 87 Dlgs. 259/2003 finalizzata all'installazione di nuovo impianto di tele radio comunicazione (traliccio) per la telefonia cellulare, per la quale lo Sportello Unico competente aveva lasciato scadere il termine per rendere le determinazioni relative, con la rivendicata conseguenza che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto, equivaleva ad assenso senza condizioni. Nonostante fosse già stata adottata la determinazione di conclusione positiva, la Commissione per il paesaggio, quale organo collegiale tecnico consultivo del Comune in materia paesaggistica, aveva emesso parere negativo con riguardo l'originaria istanza autorizzativa. Un tanto aveva indotto il Responsabile del SUAP all'avvio del procedimento in autotutela, promuovendo una seconda valutazione in seno a una successiva conferenza di servizi, al dichiarato fine di revocare o confermare il provvedimento del SUAP precedente, in base al principio del "*contrarius actus*". L'esito finale, con il contributo determinante della Soprintendenza, assente nella prima conferenza di servizi, aveva condotto al diniego dell'intervento puntualmente impugnato.

Con la sentenza in commento, il Giudice chiarisce, innanzitutto, che il provvedimento gravato, adottato all'esito della seconda conferenza di servizi, sostanzia una vera e propria revoca, poiché fondata su di una nuova valutazione dell'opportunità di autorizzare l'installazione dell'impianto di telecomunicazioni, poi denegata sulla base di una diversa valutazione dell'interesse pubblico originario (ciò perché il provvedimento, al di là della stessa autoqualificazione, non accenna ad eventuali illegittimità riscontrate).

Nonostante fossero stati richiesti chiarimenti in ordine a perplessità sul piano urbanistico e paesaggistico, né l'amministrazione procedente, né altra amministrazione, nell'ambito della conferenza, avevano definitivamente espresso la propria volontà sull'oggetto dell'istanza entro la data prevista, per comunicare la propria posizione, con la conseguente formazione dell'assenso senza condizioni.

La sentenza richiama i commi 1 e 2 dell'art. 14 quater Legge 241/1990 così prevedono: "1. *La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.* 2. *Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.*".

Alla luce della previsione testuale, la sentenza chiarisce che, qualora s'intenda sollecitare il potere di annullamento in autotutela, disciplinato dall'art. 21 nonies L.241/1990, la prerogativa può essere esercitata, attraverso congrua motivazione, da una delle amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti dalla determinazione finale di conclusione del provvedimento. Nel caso invece dell'esercizio del tipico potere di revoca, disciplinato dall'art. 21 quinquies L.241/90, questo risulta sottoposto ad una duplice condizione: 1) diretta partecipazione alla conferenza; 2) espressione inequivoca di un parere all'interno della conferenza stessa.

La preliminare qualificazione dell'atto di ritiro esercitato risulta dunque fondamentale, dato che il disinteresse mostrato durante la procedura non consente di conferire rilevanza allo *ius poenitendi*, sganciato da profili di legalità e di doverosità. Ciò, evidentemente, vale anche per la stessa amministrazione procedente, portatrice dell'interesse pubblico primario.

Sulla base di quanto sopra rilevato, pertanto, l'amministrazione comunale, nonostante avesse avviato un'interlocuzione con la società ricorrente sui medesimi aspetti posti a base dell'impugnato provvedimento di revoca, non avendo poi espresso alcun parere all'interno

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

della prima conferenza di servizi, ha lasciato maturare, per tale via, il silenzio assenso. Tale circostanza, ai sensi dell'art. 14 quater comma 2 Legge 241/1990, impedisce l'esercizio dello *ius poenitendi* alla stessa amministrazione procedente, in ragione dell'avvenuta consumazione del potere, non esercitato attraverso l'adozione di un espresso ed inequivocabile parere.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar bs&nrg=202200833&nomeFile=202400413_01.html&subDir=Provvedimenti